



# **Comune di Castelnovo di Sotto**

Provincia di Reggio Emilia

## **ORDINANZA N. 13 / 2020**

**DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' LIMITATAMENTE AI POSTEGGI ASSEGNATI IN CONCESSIONE DESTINATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI A FAR DATA DAL 4 MAGGIO 2020.**

### **IL SINDACO**

Visti gli atti statali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:

- Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare:
  - l'art. 1, comma 1, secondo il quale "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari";
  - l'art. 2, comma 1, il quale prevede che le predette disposizioni sono efficaci sino al 25 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che, all'art. 2, comma 1, proroga al 3 aprile 2020 i termini di efficacia delle disposizioni di cui al succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/04/2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che, all'art. 1, comma 1, proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei succitati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 e 22/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare:

- l'art. 1, lettera z), secondo periodo, secondo il quale “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.”;
- l'art. 8, comma 1, il quale prevede che la predetta disposizione produce effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare:
  - l'art. 1, lettera z), secondo periodo, secondo il quale “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.”;
  - l'art. 10, comma 1, il quale prevede che la predetta disposizione si applica dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21/03/2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19” che, al punto 3., dispone la sospensione sino al 3 aprile 2020 dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva, dei mercatini e delle fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna del 03/04/2020 che proroga l'efficacia delle predette disposizioni al 13/04/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 61 dell'11/04/2020 che proroga l'efficacia delle disposizioni stesse sino al 3 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020 che al punto 9. dispone:

“Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;”;

Rilevato che ai sensi del punto 19. del decreto stesso le predette disposizioni entrano in vigore a far data dal 4 maggio 2020;

Ritenuto che il numero limitato di n. 6 posteggi assegnati in concessione destinati alla vendita di prodotti alimentari presenti nell'ambito del mercato settimanale del lunedì consenta la loro collocazione in Piazza Prampolini ove è presente una vasta area già destinata allo svolgimento del mercato settimanale;

Tenuto conto tuttavia che la predetta area non ha lo spazio necessario per la collocazione dei posteggi vacanti da assegnare a spuntisti operanti nel settore alimentare, tale da garantire il rispetto delle disposizioni suindicate;

Vista la proposta di allestimento predisposta dal Responsabile di Area Tutela e Valorizzazione del Territorio, allegata al presente atto All.1, che individua un'area destinata all'area mercatale

delimitata in modo da garantire la differenziazione dei percorsi di entrata e uscita dalla medesima area, nonché di delimitazioni dei singoli posteggi tali da garantire il distanziamento interpersonale;

Ritenuto altresì che il predetto allestimento consenta di garantire le misure di contenimento stabilite dalle predette disposizioni regionali;

Sentiti per le vie brevi i titolari dei posteggi che si sono dimostrati disponibili a collaborare nella gestione del mercato al fine di garantire la vigilanza per il rispetto dei percorsi di entrata e di uscita;

Ravvisata l'opportunità di consentire lo svolgimento del mercato così costituito già a far data da lunedì 4 maggio, data di entrata in vigore del succitato decreto regionale, al fine di consentire una graduale riapertura delle attività economiche nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000;

### ORDINA

1. La riapertura a far data dal 4 maggio 2020 del mercato che si svolge il lunedì, limitatamente ai posteggi assegnati in concessione destinati alla vendita di prodotti alimentari, che verranno collocati temporaneamente nell'area appositamente delimitata di Piazza Prampolini, in attesa di ulteriori disposizioni statali e regionali;
2. Di stabilire che nella predetta area non siano collocati i posteggi vacanti da assegnare a spuntisti operanti nel settore alimentare;
3. Di individuare l'area destinata a contenere il mercato come da proposta di allestimento predisposta dal Responsabile di Area Tutela e Valorizzazione del Territorio, allegata alla presente e facente parte integrante e sostanziale, All.1, delimitata in modo da garantire la differenziazione dei percorsi di entrata e uscita dalla medesima area, nonché di delimitazioni dei singoli posteggi tali da garantire il distanziamento interpersonale;
4. Di demandare agli operatori del mercato, o in alternativa personale di sicurezza, la sua gestione al fine di garantire la vigilanza per il rispetto dei percorsi di entrata e di uscita;
5. Di stabilire che ogni operatore titolare di posteggio garantisca il rispetto delle seguenti misure di sicurezza:
  - allestimento di delimitazione del fronte dello spazio di vendita di almeno 2 metri come da schema allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, All.1, garantendo altresì la separazione dell'accesso e dell'uscita con varchi di un metro, e il suo mantenimento;
  - mantenimento del distanziamento interpersonale;
  - ampia disponibilità a sistemi di disinfezione delle mani e guanti uso e getta;
  - adeguata informazione per garantire distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
6. Di stabilire che l'accesso all'area mercatale venga effettuata esclusivamente da parte di utenti che indossano mascherine;
7. Di incaricare il Corpo di Polizia Municipale di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Locale ed il suo contenuto portato a conoscenza degli operatori commerciali del mercato.

04/05/2020

Sindaco  
MONICA FRANCESCO / INFOCERT SPA